

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
VENTICINQUESIMA RIUNIONE – 11 MAGGIO 1999 - RISPOSTE AI QUESITI

- D. (Studio Finanziario)** - Società (pmi), operante nel settore manifatturiero, ha presentato domanda di agevolazione per un nuovo impianto da realizzare in un Comune ubicato nella provincia di Benevento (intensità agevolativa 50% ESN + 15% ESL); successivamente la stessa ha valutato l'opportunità di attuare il medesimo programma in un Comune poco distante ma ricadente in provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN + 15% ESL). Alla luce della risposta data al quesito formulato dal Banco di Napoli, di cui al punto 14.5 della raccolta, si chiede se, anche nel caso in esame, la domanda debba considerarsi non valida per effetto della variazione dell'intensità agevolativa massima, ancorché in diminuzione rispetto a quella originariamente prevista.
- R.** *Si rileva preliminarmente che dal quesito non traspare se la modifica dell'ubicazione sia intervenuta prima o dopo la pubblicazione delle graduatorie; dal momento che una modifica successiva alla pubblicazione non comporta la decadenza della domanda e non presenta particolari problematiche, se non quelle legate all'eventuale scostamento degli indicatori a consuntivo, si ritiene che il quesito riguardi una comunicazione antecedente a tale pubblicazione. L'argomento è stato già affrontato nelle sedute del Comitato del 4.9.96 (quesito BNL n. 18.23 della raccolta) e del 25.3.97 (quesito B. Napoli n. 14.5 della raccolta) ed in entrambi i casi il parere espresso riflette naturalmente la normativa allora vigente (circolare n. 38522 del 15.12.95) applicabile ai primi due bandi di attuazione della legge 488. A partire dal 3° bando, si applicano le disposizioni della circolare n. 234363 del 20.11.97 che sull'argomento, rispetto alla precedente, non rileva più, ai fini del mantenimento della validità di una domanda per la quale l'impresa comunica modifiche all'iniziativa prima della pubblicazione delle graduatorie, l'eventuale influenza delle modifiche stesse sul calcolo delle agevolazioni, mantenendo, tuttavia, quelle che hanno riflesso sul calcolo degli indicatori. Il caso prospettato, pertanto, non comporta la decadenza della domanda, pur incidendo sul calcolo delle agevolazioni, a condizione che non comporti un differente valore dell'indicatore regionale o del capitale proprio il quale ultimo, si ricorda, può in alcuni casi essere strettamente legato all'ammontare delle agevolazioni concedibili.*
- D. (Mediosud)** All'art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, come modificato ed integrato dal D.M. 31 luglio 1997, n 319, è previsto che le agevolazioni siano revocate tra l'altro qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto. In tal senso si richiede conferma dell'interpretazione data dallo scrivente ufficio relativamente al senso da attribuire alla dizione immobilizzazione "distolta", da intendersi unicamente come "destinata ad altro uso" rispetto a quello indicato nella domanda di agevolazione. Di conseguenza una immobilizzazione installata in una linea produttiva temporaneamente "sospesa dall'uso", ad esempio a causa di una momentanea assenza di commesse, non può essere considerata "distolta" e non dà luogo di conseguenza alla revoca prevista dalla normativa.
- R.** *Qualora la causa sia da correlare ad una momentanea assenza di commesse, si concorda con il parere espresso nel quesito.*

D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) Il caso prospettato è relativo ad una posizione che è già stata approvata con decreto provvisorio da parte del MICA ed ora è in fase di prima erogazione. La società ha ora incorporato un'altra ditta con un'operazione di fusione. Il quesito 3.6 esaminato dal Comitato era relativo ad una situazione opposta in cui la richiedente era stata incorporata in un'altra società. In tal caso, essendo subentrato un nuovo soggetto, era nei confronti di quest'ultimo che dovevano essere rilevati i dati relativi alla dimensione aziendale e quelli quali gli ultimi due bilanci necessari per accertare l'affidabilità economico-finanziaria del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel caso in questione, invece, il soggetto rimane lo stesso della richiesta, essendo l'incorporante. Si ritiene, quindi, che non essendoci stato un subentro i dati dimensionali vadano riferiti sempre al soggetto al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

R. *La questione trova già esauriente risposta nella normativa.*

D. (Mediocredito Friuli-Venezia Giulia) Un'impresa, operante nel settore dei servizi e più precisamente in quello del trasferimento dati via etere, ha proposto ad agevolazione un complesso d'investimenti costituito dalla installazione di una rete capillare di antenne. Gli impianti saranno installati presso terzi o su aree di proprietà, in una quarantina di comuni, tutti ricompresi negli obiettivi 2 o 5b e saranno utilizzati in connessione con gli impianti in sede, posta in comune obiettivo 2, da cui si andrebbe a determinare la misura del contributo. Gli investimenti così previsti costituiscono la totalità del programma. Si chiede se un programma, così configurato, da realizzarsi in differenti località, ancorché agevolabili, possa essere ammesso ai benefici della legge 488.

R. *Si veda la risposta al quesito Studio Finanziario (n. 8.76 della raccolta) formulata nella seduta del Comitato del 19.2.98.*

D. (Banca Carige) In sede di richiesta di erogazione, a titolo di anticipazione, della prima quota di contributo (a valere sul quarto bando) una ditta ci ha richiesto: il rilascio (da parte di Banca CARIGE SPA medesima) di idonea fidejussione (secondo lo schema di cui alla circolare n. 1068586 del 25/9/98); Conseguentemente a quanto precede, la ditta in parola ci offrirebbe, a garanzia della predetta fidejussione, un pegno su somme future ovvero il pegno sul contributo per il quale viene richiesta l'erogazione a titolo di anticipazione. La scrivente Banca richiede a codesto spettabile Ministero un parere su quanto precede in quanto, a ns. giudizio, non esisterebbe, nella vigente normativa, un espresso ed inequivocabile divieto (ulteriore rispetto alla cessione del credito relativamente al contributo a valere sulla legge 488/92) a quanto precede.

R. *No*

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di una società operante nel settore turistico quale proprietaria e gestore di un'attività alberghiera. La stessa intende acquisire e ristrutturare una serie di annessi ubicati nel medesimo comune da adibire a Centro Culturale all'interno dei quali gli ospiti dell'albergo possono svolgere varie attività artistiche di natura artigianale. Si chiede se siano agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l'allestimento di tali annessi, da considerare quali servizi annessi.

R. *Si ritiene che le strutture indicate possano essere considerate "servizi annessi" della struttura alberghiera; le relative spese potranno pertanto essere considerate ammissibili nella misura in cui soddisfino le relative specifiche condizioni poste dalla normativa.*

D. (Mediocredito dell'Umbria) Al punto 3.11 della circolare, nella lettera a) non viene indicato nessun limite all'ammissibilità delle spese relative al suolo aziendale. Poi nel capoverso 5° si fa riferimento ad un limite di ammissibilità del 50% dell'investimento complessivo ammissibile nel

caso di immobile esistente (terreno e/o opere murarie assimilate). Si chiede se ciò lasci intendere il limite suindicato, con riferimento al solo acquisto del terreno.

R. *Il limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile indicato al punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19.3.99 è riferito all'acquisto di un eventuale immobile esistente, intendendo per immobile il terreno e/o le strutture murarie esistenti. Ne discende che qualora l'iniziativa preveda l'acquisto del terreno ma non anche di una struttura muraria esistente, il limite del 50% si applica alla sola spesa relativa al terreno medesimo, fatta salva, comunque, ogni valutazione di congruità e pertinenza.*

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di un'impresa che realizza un nuovo impianto con il seguente programma:

- acquisto immobile	Lit. 6.000.000.000
- realizzazione di servizi annessi (piscina, impianto sportivi ecc.)	Lit. 4.000.000.000
- opere di ristrutturazione e adeguamento della struttura ricettiva	<u>Lit. 1.000.000.000</u>
Totale	Lit. 11.000.000.000

Si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione dell'investimento ammissibile.

R. *Ipotizzando che le spese relative alla ristrutturazione ed all'adeguamento della struttura ricettiva siano tutte congrue e pertinenti, il "valore" della struttura ricettiva di base cui commisurare le spese ammissibili per i servizi annessi è pari a 7 miliardi (naturalmente ai fini di tale conteggio non rileva che la struttura esistente subisca o meno una detrazione in relazione al limite fissato per tale tipo di spesa); i servizi annessi, pertanto, possono essere ammessi nel limite di 3,5 miliardi (50% di 7 miliardi). Considerando, a questo punto, che l'investimento complessivo ammissibile è dato dalla somma delle nuove realizzazioni [3,5 (servizi annessi) + 1 (ristrutturazione e adeguamento) = 4,5 miliardi] e dalla spesa relativa all'immobile esistente e che quest'ultimo non può superare il 50% dello stesso investimento complessivo ammissibile, se ne deduce che l'immobile esistente può essere ammesso nel limite di 4,5 miliardi. Il totale dell'investimento ammissibile, pertanto, sarà pari a 4,5 (immobile esistente) + 3,5 (servizi annessi) + 1 (ristrutturazione/adeguamento) = 9 miliardi.*

D. (Mediovenezie Banca) La richiesta riguarda un albergo che sta realizzando contemporaneamente un ampliamento della struttura, la cui spesa non è ammissibile ad agevolazione legge 488/92 (perché agevolato con legge regionale) e altri interventi agevolabili (sala congressi, garage sotterranei, palestra fitness) intesi come servizi annessi. Il rapporto valore servizi annessi e valore globale dell'investimento è inferiore al 50%. Si richiede se in questo caso l'incremento occupazionale a regime può tener conto dell'incremento occupazionale determinato dall'intero programma d'investimento (agevolabile e non) oppure deve riferirsi esclusivamente agli investimenti ammessi oggetto della domanda.

R. *Il caso prospettato è analogo a quello trattato nella seduta del 6.2.97 (quesito Carisbo n. 12.12 della raccolta), al quale si rimanda.*

D. (Mediovenezie Banca) La Società richiedente è proprietaria di una struttura alberghiera e risulta iscritta come da legge 217/83. Anni orsono, tramite un contratto di affitto di azienda, la gestione è stata affidata a terzi. Ora dopo un passaggio di proprietà delle quote sociali, avvenuto alla fine del 1998, la nuova compagine ha deciso di riprendere la gestione diretta visto anche che il contratto di affitto è venuto a scadenza. All'inizio del corrente anno è stato assunto il personale già alle dipendenze della vecchia gestione. Il programma che la società intende realizzare, riguarda l'ampliamento della struttura alberghiera. Si tratta ora di definire i seguenti punti: - tipologia della iniziativa visto che la attività continua con soggetti diversi; - quali bilanci devono essere indicati in domanda : quello della proprietà, nel quale assume significato la gestione patrimoniale, o quello della gestione, nel quale assume significato la gestione economica; -

calcolo dei dipendenti, considerato che nei 12 mesi antecedenti la domanda, vi è stato il loro passaggio dalla società di gestione vecchia alla nuova.

R. *Per quanto concerne la tipologia non v'è dubbio che non si tratti di "nuovo impianto; la tipologia da attribuire all'iniziativa, infatti, non è legata al soggetto che la promuove quanto alle caratteristiche ed alle finalità dell'iniziativa medesima. Nel caso prospettato, quindi, ancorché promossa da un "nuovo soggetto" che subentra, però nella gestione di una struttura esistente e funzionante potenziandola, l'iniziativa va considerata di ampliamento". Per quanto concerne i dati e le informazioni da indicare nella Scheda tecnica, occorre distinguere tra quelli concernenti l'impresa e quelli concernenti l'iniziativa. I primi, e tra questi gli eventuali bilanci, la dimensione dell'impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, ecc., devono riferirsi, appunto all'impresa in quanto esistente già prima dell'avvio dell'iniziativa da agevolare ed indipendentemente da quest'ultima; i bilanci, in particolare, devono poi essere posti a base dello sviluppo dell'eventuale parte numerica del business plan. I dati concernenti l'iniziativa, invece, devono evidenziare gli effetti dell'iniziativa medesima pur non riportando, qualora di difficile reperimento, quelli legati alla precedente gestione. Così, per quanto concerne il prospetto B8 della Scheda tecnica, andrà indicata sia la capacità produttiva "precedente" che quella "a regime", mentre della produzione effettiva sarà sufficiente indicare il solo dato "a regime"; nel prospetto B9 della stessa scheda tecnica, il dato "a regime" da considerare, come indicato al punto 6.3 della circolare n. 1039080 del 19.3.99, "è quello che rileva, rispetto al dato precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile all'iniziativa". Nel caso in esame, pertanto, seppure è probabile che il "nuovo soggetto" che subentra nella gestione dell'unità locale non abbia avuto alcun dipendente nell'unità locale medesima nei dodici mesi precedenti l'avvio del programma e che ne avrà, nell'esercizio a regime, il numero necessario a gestire l'intera unità locale stessa, è chiaro che dovrà avere cura di evidenziare la sola variazione ridotta del programma; dovrà quindi indicare l'effettivo numero di dipendenti nei dodici mesi precedenti e, a regime, il primo incrementato di quelli strettamente legati al programma (indicando, così, a regime, un numero inferiore a quello che sarà effettivamente iscritto nel libro matricola nell'esercizio "a regime"), ovvero il numero dei dipendenti effettivamente previsto "a regime" per la conduzione dell'intera unità locale e, come dato relativo ai dodici mesi precedenti l'avvio del programma, il primo diminuito del numero di dipendenti strettamente legati all'iniziativa (così indicando, con riferimento ai dodici mesi precedenti l'avvio del programma, un numero di dipendenti superiore a quello effettivamente iscritto nel libro matricola dell'impresa in tale periodo). In ogni caso, comunque, la particolarità del caso e la chiave di lettura dei dati "convenzionali" esposti, a seconda dei casi, nell'esercizio "a regime" o nei dodici mesi precedenti, deve essere indicata nella parte descrittiva del business plan. Qualora l'impresa non interpreti in tal senso la normativa, deve essere la banca concessionaria a rettificare il dato in sede istruttoria.*

D. (Europrogetti & Finanza) L'impresa richiedente è una società di servizi operante dal 1989 che ha sinora svolto attività di consulenza aziendale; in relazione a tale attività è iscritta al settore commercio dell'INPS. Nel gennaio 1998 l'impresa ha ritenuto di meglio indirizzare e specializzare l'oggetto societario nella "elaborazione ed immissione di dati meccanografici", a tal fine è stato modificato l'oggetto sociale, incrementato il capitale ed allargata la compagine. Contestualmente è stato avviato un programma di investimenti, per il quale si richiedono le agevolazioni, volto a supportare il nuovo indirizzo produttivo attraverso l'acquisizione delle infrastrutture operative necessarie. A seguito di ciò nel febbraio scorso è stata richiesta all'INPS la variazione dal settore Commercio al settore Industria, ritenuto dall'impresa l'inquadramento più corretto per il tipo di attività svolta. La competente sede INPS non ha tuttavia accolto la richiesta, argomentando che "la elaborazione dati è strumentale all'attività svolta". L'impresa ha quindi presentato ricorso ex art. 700 cpc innanzi al Pretore del Lavoro, che sarà discusso a

breve. In pendenza di tale ricorso, la società richiedente vorrebbe beneficiare della possibilità di comprovare l'iscrizione al settore Industria entro la presentazione della documentazione finale di spesa, come previsto dalla circolare n. 1065731 del 13/5/98 per le imprese di nuova costituzione o che alla data di presentazione della domanda non presentano dipendenti, pur non rientrando propriamente in nessuna delle due casistiche.

Si chiede se sia possibile, in presenza di contenzioso descritto, riconoscere alla società in questione i criteri di ammissibilità delle spese validi per le attività estrattive e manifatturiere e rinviare alla successiva fase della relazione finale la possibilità di comprovare l'iscrizione al settore industria dell'INPS.

R. *La questione riguarda le disposizioni normative relative ai criteri di ammissibilità delle spese per le imprese fornitrici di servizi.*

A norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le spese ammissibili per le iniziative promosse dalle imprese fornitrici di servizi sono indicate alle lettere e) ed f) del comma 1 di tale articolo, fatta eccezione per le iniziative promosse da quelle stesse imprese iscritte al settore "Industria" dell'INPS, alle quali si applicano i criteri di ammissibilità validi per le imprese estrattive/manifatturiere.

Da ciò risulta, da un lato, la regola generale, e, dall'altro, l'eccezione stabilita in considerazione delle peculiarità (organizzazione produttiva simile alle imprese industriali) che, nell'ambito del settore delle imprese fornitrici di servizi, contraddistinguono quelle che sono iscritte al settore "Industria" dell'INPS. L'iscrizione di cui sopra si configura quindi come presupposto necessario, che deve sussistere, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. n.527/1995, alla data di sottoscrizione della domanda.

Sotto altro profilo, di natura strettamente attuativa, si è dovuto peraltro considerare che, alla data di sottoscrizione della domanda, le imprese di nuova costituzione o che, comunque, non presentavano dipendenti a tale data non potevano, in dipendenza di tale loro situazione, avere già acquisito i necessari presupposti di base (inizio attività e denuncia personale occupato) per richiedere utilmente l'iscrizione al settore "Industria" dell'INPS.

Al fine di rendere concretamente applicabile la norma anche a tali specifici casi, con la circolare ministeriale n. 1065731 del 13/05/98, punto 1), si è stabilito di considerare valida, al momento, una manifestazione d'intenti dell'impresa alla suddetta iscrizione - da conseguire e comprovare, poi, entro il termine di trasmissione della documentazione finale di spesa - salvo che la banca concessionaria, in relazione all'attività da svolgere dell'impresa stessa, non fosse venuta a conoscenza di decisioni od orientamenti da parte dell'INPS di segno contrario all'iscrizione. Ne consegue che l'ambito di applicazione della norma in deroga, per la sua stessa connotazione giuridica, non può che essere strettamente delimitato ai casi dalla stessa previsti, al di fuori dei quali si applica quindi la regola generale.

Nella fattispecie in argomento non è applicabile la deroga in questione, essendo risultato in particolare insussistente il detto presupposto di impossibilità a richiedere la detta iscrizione al settore "Industria" dell'INPS, tant'è che l'impresa stessa ha potuto richiedere tale iscrizione, sulla quale peraltro occorre registrare il parere negativo espresso dall'INPS.

Pertanto l'ipotesi prospettata da codesta banca circa l'ammissibilità a contributo con riserva non può essere accolta attesa la necessità di una stretta osservanza delle disposizioni trattate, che non prevedono tale fattispecie.

D. (Banco di Napoli) Si chiede di conoscere se, in presenza della documentazione prevista dall'allegato nr. 10 alla circolare MICA nr. 38522/95, nella more della redazione ed inoltro al MICA della relazione finale di spesa di cui al punto 8.5 della predetta circolare, la Banca possa procedere all'erogazione della terza quota di contributo al netto del 30% da conguagliare successivamente alla concessione definitiva. Si chiede, altresì, di poter conoscere se, qualora la documentazione prevista per il terzo SAL evidenzia una spesa minore di quella ammessa in

istruttoria, sia comunque possibile procedere alla erogazione della terza quota conseguentemente ricalcolata, nelle more della redazione della relazione finale, trattenendo sulla quota rideterminata il 30% da conguagliare dopo la concessione definitiva. Analogamente si procederebbe anche nei casi in cui la spesa risultasse ridotta in relazione a qualcuno dei capitoli del programma originariamente approvato ma complessivamente maggiore, rinviando eventuali conguagli all'esito della relazione finale, fermo restando che il contributo non potrà mai essere superiore a quello concesso in via provvisoria.

R. *La normativa dei primi due Bandi, in particolare il combinato disposto dei punti 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 della Circolare MICA 38522/95 e del punto B 7 dell'allegato nr. 10 alla stessa circolare, consente di operare secondo le modalità ipotizzate nei due quesiti a condizione che una diversa articolazione della spesa non necessiti di ulteriori accertamenti volti a verificarne la coerenza con le caratteristiche dell'iniziativa agevolata. Si conferma, altresì, che l'erogazione del terzo SAL, in linea generale, non è subordinata all'esito della relazione finale di spesa, per la redazione della quale, sono peraltro previsti 60 gg di tempo dalla consegna della documentazione di cui al punto 8.3 della citata circolare. Inoltre, è proprio nello spirito della norma trattare anche il terzo SAL come uno qualunque dei precedenti, pur con le cautele d'uso di cui al punto B 7 dell'allegato nr. 10, peraltro valide per qualsiasi quota successiva alla ultimazione del programma d'investimento.*

D. (Banco di Napoli) Si chiede di chiarire se nel punto C3.2.5 della Scheda Tecnica per la richiesta delle agevolazioni (punto 6.6 della Circolare 20.11.97 n. 234363) ci si riferisce alla sola energia di processo o a tutta l'energia consumata. Il dubbio nasce dalle seguenti osservazioni:

1) nel punto C3.2.4 della citata Scheda Tecnica si parla esplicitamente di "energia di processo consumata", mentre nel punto C3.2.5 si fa riferimento al "totale dell'energia consumata";

2) al punto 6.6 della citata circolare si fa di nuovo riferimento al "totale dell'energia consumata" per quanto attiene all'energia da fonti alternative, mentre si parla di energia di processo per le altre fonti energetiche;

3) nelle Istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica (All 11/c della citata circolare) si fa riferimento, invece, alla "energia di processo consumata" per quanto attiene al punto C3.2.5.

Se si tratta di energia di processo, anche tenendo presente quanto stabilito nel corso della ventitreesima riunione del Comitato Tecnico Consultivo del 17.6.98 in risposta ad uno specifico quesito avanzato dal Banco di Napoli, ci si chiede come si può determinarne il valore (e le sue variazioni %) disponendo, come spesso accade, di un solo contatore? (Ciò è importante soprattutto quando non si tratta di "nuovo impianto"; in quest'ultimo caso, infatti, la sola presenza di tale tipo di energia porta, in pratica, all'assegnazione del relativo punto).

R. *Il dato da indicare al punto C3.2.5 della Scheda Tecnica è quello riferito all'energia di processo consumata. E' il concetto di energia di processo che deve essere inteso in senso estensivo e non letterale e ciò in forza del fatto che, per le imprese estrattive/manifatturiere, l'energia non di processo, ammesso che la si possa così definire ed individuare, è comunque trascurabile rispetto a quella strettamente di processo, mentre per le imprese di servizi non con caratteristiche industriali (quelle che presentano tali caratteristiche rientrano nell'ipotesi precedente), l'energia non di processo è praticamente inesistente. Va infine considerato che lo spirito della norma è quello di "premiare" chi incide positivamente sul risparmio energetico (qualunque sia la finalità del consumo), attraverso l'uso di una fonte energetica rinnovabile che non incida sui consumi di un bene esauribile quale le fonti di energia tradizionali.*

D. (Banco di Napoli) Nel caso di riformulazione della domanda ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, è dalla data relativa a quest'ultima che vanno calcolati i ventiquattro mesi entro i quali ultimare l'iniziativa per poter usufruire di due quote di contributo, oppure la data da considerare è quella della presentazione della domanda iniziale?

R. *La data da prendere in considerazione a tal fine è quella della domanda ripresentata, in quanto la normativa richiama esplicitamente la validità di quella originaria solo ai fini della retroattività delle spese ammissibili. Nel caso, invece, di domanda inserita automaticamente nel bando immediatamente successivo, il termine decorre dalla data dell'unica domanda di agevolazioni presentata. Si coglie l'occasione per precisare che la deroga di cui al punto 10.2 della circolare n. 234363/97 relativa al capitale proprio, valida per le domande del 3° bando, si applica anche a quelle di tale bando non agevolate per insufficienza delle risorse finanziarie ed inserite automaticamente nel 4° bando, ma non anche a quelle riformulate nel primo bando utile successivo alla rinuncia all'inserimento automatico.*

D. (Europrogetti & Finanza) L'art. 4, comma 2, del regolamento stabilisce, in via eccezionale rispetto alla generalità delle imprese fornitrici di servizi, che solo per quelle iscritte nel settore "industria" dell'INPS valgono le stesse regole di ammissibilità delle spese valide per le imprese manifatturiere. Da ciò si può evincere che le società di servizi che sono iscritte nel settore "industria" dell'INPS abbiano caratteristiche, struttura organizzativa, logistica e sistemi procedurali assimilabili a quelli delle imprese industriali. Si chiede pertanto se, al fine di considerare i costi unitari "pertinenti e congrui" delle opere murarie relative a tali imprese, sia corretto riferirsi ai valori unitari dei fabbricati per uffici realizzati dalle società manifatturiere. Si chiede, altresì, se sia corretto utilizzare il parametro di 25 mq per ogni impiegato previsto quale criterio di valutazione, in termini di pertinenza, delle superfici massime ammissibili.

R. *Le deduzioni sopra espresse risultano conformi alla ratio normativa dell'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento. Difatti, le caratteristiche di tipo industriale (con riguardo alla struttura organizzativa, logistica e al sistema procedurale) che presentano le imprese di servizi iscritte al settore "Industria" dell'INPS hanno costituito la ragione ed il fondamento della deroga stabilita con il detto art. 4, comma 2.*

Posto, quindi, che le regole di ammissibilità delle spese valide per le imprese estrattive/manifatturiere si applicano anche alle dette imprese di servizi, ne deriva in via consequenziale e derivata che i parametri di congruità e di pertinenza delle spese ammissibili riconosciuti alle prime imprese devono essere applicati anche alle seconde.

Di conseguenza, l'applicazione di tali parametri costituisce un limite di ammissibilità e di pertinenza delle spese nel caso in cui la struttura operativa nell'ambito di autonome scelte assunte dall'impresa, sia collocata in zona non industriale – laddove ciò sia naturalmente consentito dalle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia – da ciò derivandone effetti superiori ai valori dei detti parametri e per questo non riconoscibili

D. (Banco di Napoli) Nuova attività ricettiva con annesso centro congressi e ristorante, localizzata in Campania. Il centro congressi in Campania sarebbe comunque da considerare agevolabile sulla base della normativa regionale; il ristorante no. Problematiche:

caso a) Unica domanda. Tenuto conto dell'unicità della domanda, sia il centro congressi che il ristorante sarebbero da considerare "servizi annessi" e, quindi, ammissibili nei limiti del 50% della spesa prospettata per gli investimenti dell'albergo ?

caso b) Unica domanda. Tenuto conto che, alla luce delle direttive della Regione, il centro congressi è comunque agevolabile a se stante, si ammette per intero la spesa del centro congressi - oltre ovviamente a quella dell'albergo - ed il ristorante nel limite del 50% fissato dalla normativa ? (e di quale 50%: della sola struttura ricettiva o di questa + il centro congressi ?);

caso c) se per l'attività di ristorazione viene prospettato un giro d'affari superiore o uguale a quello dell'attività ricettiva e/o congressuale - e comunque da rilevare nel solo Business Plan (stante le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica, dove è evidenziato che per tutti i servizi annessi non deve essere fornita alcuna indicazione nella colonna G), l'istruttoria dovrebbe

essere conclusa con esito negativo? E ciò atteso che il ristorante, in quanto “servizio annesso”, dovrebbe : 1) essere marginale rispetto all’attività ricettiva; 2) l’attività di ristorazione a se stante non è agevolabile ?

E ancora: se viene prospettata in domanda l’attività ricettiva/congressuale come “area da valutare” ed i dati del ristorante vengono completamente omessi (ma non la spesa da considerare “servizio annesso”), come ci si regola ai fini dell’agevolabilità complessiva ?

caso d: Due domande. E’ (dovrebbe essere) ovvio che nel caso venissero formulate per la medesima unità locale, due domande una per l’attività ricettiva e l’altra per il centro congressi , si procede con due istruttorie che evidenziano le rispettive “aree da valutare” con i relativi investimenti ? e ciò anche se la gestione delle due attività non è separabile nell’ambito del coacervo complessivo?

R. *In Campania, per le domande del 1999, sia l’attività alberghiera che quella di gestione di un centro congressi rientrano a pieno titolo tra quelle ammissibili, e ciò indipendentemente dal fatto che vengano svolte in due unità locali fisicamente distinte o adiacenti, ovvero nell’ambito di un’unica unità locale che, in quest’ultimo caso, sarebbe preordinata alla produzione di due differenti prodotti come avviene spesso nel campo industriale; l’attività di ristorazione, viceversa, non è autonomamente ammissibile e le eventuali relative spese possono essere prese in considerazione nell’ambito dei “servizi annessi” che, com’è noto, sono consentiti solo in relazione ad una struttura ricettiva (nel caso di specie alberghiera) e nel limite del 50% del valore di quest’ultima. Qualora l’impresa intenda realizzare investimenti nell’ambito di entrambe le attività ammissibili, dovrà formulare una domanda per ciascuna unità locale e per ciascun programma organico e funzionale, riportando le spese relative al ristorante sulla domanda attinente all’attività alberghiera; per il caso oggetto del quesito (gli elementi forniti non sono sufficienti per un’analisi più approfondita) si dovranno presentare, a seconda dei casi, una o due domande. Per quanto concerne l’entità del giro d’affari legato ai “servizi annessi”, si conferma che la stessa, anche se non richiesta al punto B8 della Scheda Tecnica, dovrebbe essere correttamente considerata nel business plan (anche nella parte numerica) ai fini di una completa valutazione dell’attività dell’impresa nel suo complesso. In ogni caso, l’eventualità che il giro d’affari dei “servizi annessi” sia rilevante rispetto a quello dell’attività ammissibile non può costituire, da solo, motivo per un parere negativo su quest’ultima che, comunque, dovrà dimostrare di essere autonomamente valida. In merito all’ultima questione posta dal quesito, si rileva che l’ipotesi di due “aree da valutare” riferite a due attività non separabili non è possibile alla luce della stessa definizione di “area produttiva da valutare”.*

D. (Mediocredito dell’Umbria) Si presenta il caso di una società che gestisce un campeggio che, nell’ambito di un programma più vasto, deve realizzare un parcheggio interno alla struttura, riservato alle vetture degli ospiti del camping. La realizzazione del parcheggio riservato, stabilisce la legge regionale, è condizione obbligatoria per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa. Considerata l’obbligatorietà della realizzazione si ritiene che il parcheggio possa essere considerato parte della struttura ricettiva principale e non servizio annesso così come individuato al punto 3.10 della circolare.

R. *Qualora un attento esame della legge regionale cui fa riferimento il quesito dovesse confermare quanto sostenuto dall’impresa, si concorderebbe con il parere espresso dalla Banca.*

D. (Mediocredito dell’Umbria) Un’impresa che gestisce un campeggio ci ha comunicato che nella maggioranza dei casi i market interni alle strutture vengono gestiti da imprese terze con contratti di affitto delle licenze. Si chiede se, anche in casi particolari come quello prospettato, sia possibile considerare agevolabili le opere relative al servizio annesso.

R. *La circolare n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.10, stabilisce che sono “servizi annessi” quelli che soddisfano determinate condizioni e, tra le altre, quella di essere gestiti dagli stessi soggetti*

della struttura ricettiva principale. Nel caso prospettato, pertanto, il market non può essere considerato “servizio annesso” e le relative spese non sono agevolabili.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di un ente morale con personalità giuridica che svolge, tra le altre, anche attività di gestione di struttura ricettiva (albergo).

Lo stesso risulta essere iscritto al R.E A. (Repertorio Economico Amministrativo) e all'albo previsto dalla Legge 217/83, art. 5, ma non al registro delle imprese. Per l'attività ricettiva svolta, l'ente detiene una contabilità separata dalle altre con possibilità dunque di verificare costi e ricavi connessi alla stessa. Si chiede se un programma di investimento promosso dall'ente suddetto e volto all'ampliamento della struttura ricettiva sia ammissibile alle agevolazioni previste dalla legge 488/92.

R. *La normativa individua nelle imprese i soggetti che possono richiedere le agevolazioni della legge 488; la sussistenza di tale requisito, per quanto chiarito dalla circolare n. 1039080 del 19.3.99, si estrinseca attraverso l'iscrizione al registro delle imprese fin dalla data della domanda e non è prevista nessuna eccezione. Il soggetto in argomento, pertanto, potrà richiedere le agevolazioni solo dopo aver adempiuto a quanto richiesto dalla normativa.*

D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) Il caso in questione concerne il settore agriturismo. Tra le strutture ricettive indicate nella legge n. 217 del 17.5.83 sono indicati come agevolabili gli “alloggi agrituristici”. Per le attività di cui sopra viene richiesta l'iscrizione CCIAA all'agricoltura. Inoltre la legge n. 730 del 5.12.1985 (disciplina dell'agriturismo) e la successiva disciplina regionale (n. 25 del 6.6.1987) definiscono le attività agrituristiche “esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione di strutture aziendali ed interaziendali in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività propriamente agricole, che debbono, comunque, rimanere le principali. Tenuto conto anche di quanto sopra, l'Istituto ritiene ammissibili tutti gli investimenti (alloggi in fabbricati rurali, locali di ristorazione, maneggi, sistemazione attrezzature delle aree utilizzate dagli ospiti, ecc.), mentre ritiene escluse, quindi, solo quelle opere agricole non riconducibili alla stretta attività di agriturismo.

R. *Si concorda con la banca concessionaria, richiamando, in particolare, quanto già indicato dalla circolare n. 1039080 del 19.3.99, quartultimo capoverso del punto 3.11.*

D. (Mediocredito Toscano) Alcune regioni (Campania, Calabria e Sicilia) hanno attribuito un punteggio regionale diverso a seconda della categoria turistica (1,2,3,4,5, stelle) della struttura ricettiva gestita dal soggetto richiedente. Si ritiene che, laddove gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione comportino un miglioramento qualitativo dei servizi offerti tale da determinare il passaggio a una categoria turistica diversa, si debba fare riferimento - in fase istruttoria - alla categoria della struttura ricettiva risultante nell'anno di entrata a regime del programma. L'eventuale mancato passaggio alla categoria turistica dichiarata comporterà un ricalcolo del punteggio regionale in sede di accertamento finale, con le conseguenti verifiche disposte ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento.

R. *Si concorda con la banca concessionaria.*

D. (Mediocredito Toscano) Un'impresa di recente costituzione intende avviare la realizzazione di una nuova struttura ricettiva su di un'area a destinazione agricola. Alla data di presentazione della relativa richiesta di agevolazione l'impresa disporrebbe unicamente di un'attestazione rilasciata dal Comune competente, in base alla quale la corretta destinazione urbanistica (turistica) risulta conforme al progetto preliminare di variazione del Piano urbanistico comunale, adottato con delibera della Giunta comunale nel mese di gennaio '99; il progetto deve passare all'esame degli organi regionali competenti per l'approvazione - per la quale sono previsti tempi

medio-lunghi - successivamente alla quale potrà' essere rilasciato l'idoneo certificato di destinazione urbanistica del bene. L'impresa ritiene che l'attestazione comunale di cui sopra possa essere sufficiente per attestare che l'immobile oggetto di richiesta di agevolazioni risponde "ai vigenti specifici vincoli di destinazione d'uso" (allegato 7/a alla circolare). Si chiede di sapere se tale impostazione è corretta.

R. *Si ritiene che il terreno in argomento, considerato che la procedura per il cambio della destinazione d'uso è ancora in corso e presuppone, per il suo definitivo completamento, l'approvazione degli organi regionali competenti, non risponda ai requisiti richiesti dalla normativa per la presentazione della domanda di agevolazioni.*

D. (Mediocredito Toscano) Si presenta il caso di una società Alfa che intende realizzare un porto turistico. Il progetto complessivo rientra nelle ulteriori attività ammissibili indicate dalla regione competente. Il programma oggetto d'intervento insiste su un'area privata per la parte ricettiva e su un'area demaniale per la parte infrastrutturale, avuto riguardo all'oggetto dell'investimento a spiccata connotazione "pubblica". La citata area demaniale verrà affidata all'azienda con concessione di durata pari a cinquanta anni, trascorsi i quali la struttura passerà, salvo proroghe concedibili per periodi non superiori a quattro anni, al demanio con il conseguente accatastamento di tutte le opere ivi realizzate. L'azienda intende mantenere la titolarità delle immobilizzazioni previste nel programma, la gestione del porto turistico e della struttura alberghiera, nel rispetto della normativa specifica prevista dalla legge 488/92.

L'azienda peraltro, nell'attuazione gestionale della struttura attuerà una modalità operativa usuale e diffusa nel settore per una parte delle opere realizzate: conferire i diritti d'uso delle strutture edificate su area demaniale (posti barca, locali tecnici, strutture residenziali turistiche, fondi commerciali funzionali alla struttura portuale) ad una società Beta, inizialmente controllata, la quale a sua volta concederà in affitto pluriennale a terzi per tutta la durata della concessione demaniale l'utilizzo delle strutture di cui sopra tramite la cessione di quote della stessa società Beta. L'azienda ritiene tale modalità operativa comunque ammissibile ai fini dell'agevolabilità del programma, ferme restando le titolarità sopra indicate e considerato il futuro "ritorno pubblico" dell'attività svolta e comunque tenuto conto della peculiarità delle attività di un porto turistico. Si richiede conferma in tal senso.

R. *Occorre evidenziare in via preliminare, alla luce di quanto indicato nel quesito, che al momento della domanda l'impresa richiedente le agevolazioni deve avere la piena disponibilità dell'immobile nel quale intende realizzare l'iniziativa; non sarà pertanto possibile richiedere le agevolazioni fin tanto che essa non avrà la concessione demaniale dell'area interessata. Per quanto concerne l'oggetto vero e proprio del quesito, come indicato dalla normativa, deve esservi unicità tra chi realizza il programma di investimenti e chi gestisce le relative strutture. Non sono previste deroghe a tale condizione neanche in casi di diversi usi, più o meno consolidati.*

D. (Studio Finanziario) Il punto 3.11 della Circolare Ministeriale n. 1039080 del 19.03.1999 relativa alla Legge 488 turismo prevede l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di parenti o affini dei soci dell'impresa richiedente entro il primo grado, in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa stessa degli altri soci.

L'articolo 74 - Libro I - Titolo V - del codice civile definisce "parentela" il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o dallo stesso stipite; vengono considerati quindi parenti di primo grado esclusivamente genitore e figlio mentre non sono ritenuti tali fratelli, nonni, nipoti o cugini. Inoltre viene definita "affinità" il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e per stabilirne il grado viene valutato il grado di parentela con cui l'affine è legato al coniuge (ad esempio: suocera e nuora sono affini di primo grado mentre i cognati sono affini di secondo). Infine tra i coniugi non v'è rapporto né di parentela né di affinità. Si richiede

se nelle eventuali valutazioni di acquisti di immobili di proprietà, nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda, da parenti o affini di primo grado dei soci dell'impresa richiedente sia necessario fare riferimento a quanto previsto dal codice civile.

R. *L'ipotesi di esclusione totale o parziale delle spese relative alla compravendita di un immobile prevista dal punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19.3.99 cui fa riferimento il quesito è che la proprietà di detto immobile sia di uno o più soci dell'impresa che richiede le agevolazioni, di un genitore o di un figlio dei soci stessi (parenti di 1° grado), ovvero di un genitore o di un figlio del coniuge (affini di 1° grado). Per quanto concerne il coniuge, come chiarito nella circolare della D.G.C.I.I. n. 1039483 del 5.5.99, in corso di pubblicazione sulla G.U., ".....dal momento che la normativa ha ritenuto che sussistano le condizioni di esclusione anche nel caso in cui il proprietario dell'immobile sia un parente entro il primo grado del coniuge (affine), non possono logicamente sussistere dubbi circa la volontà di ricomprendere in tali condizioni anche il coniuge stesso."*

D. (Studio Finanziario) Il punto 2.1, secondo capoverso, della Circolare Ministeriale n. 1039080 del 19.03.1999 prevede che la possibilità di svolgere un'attività tra quelle ammissibili debba risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda, dal certificato di iscrizione al registro delle imprese. Si chiede se, nel caso di variazione/integrazione dell'oggetto sociale di una società richiedente le agevolazioni, al fine di estendere l'oggetto sociale ad un'attività ammissibile precedentemente non prevista, deliberata prima della presentazione della relativa domanda e regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente ma non ancora riportata dal relativo certificato di iscrizione al registro delle imprese, sia ugualmente possibile accettare la domanda di agevolazioni corredata dalla delibera societaria di variazione/integrazione dell'oggetto sociale e dalla relativa comunicazione alla Camera di Commercio.

R. *Si ritiene che il quesito possa avere una risposta positiva solo a condizione che sia comprovabile che il ritardo nell'annotazione della nuova attività nel registro delle imprese sia addebitabile alla Camera di Commercio e non ad una tardiva iniziativa dell'impresa.*

D. (Studio Finanziario) Si richiede se le limitazioni previste al punto 3.11 della Circolare Ministeriale n. 1039080 del 19.03.99, inerenti l'ammissibilità delle spese relative all'acquisto di un immobile preesistente fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile, siano da applicare anche ad un'iniziativa classificata come "riattivazione".

R. *Si.*

D. (Studio Finanziario) – La circolare ministeriale n. 1065731 del 13 maggio 1998 prevede che un'iniziativa classificata come "nuovo impianto", promossa da un'impresa artigiana, possa essere istruita e proposta per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione della richiedente al registro delle imprese. La Società dovrà provvedere tempestivamente a tale iscrizione e dovrà fornire l'apposito certificato alla banca concessionaria entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Si chiede se tale direttiva possa essere applicata anche alle imprese individuali operanti nel settore turistico che presentino programmi d'investimenti della tipologia indicata atteso che la circolare n. 1039080 del 19.03.1999 al punto 2.1, ultimo capoverso, recita testualmente: "i predetti soggetti, fin dalla data di sottoscrizione del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituiti, e cioè devono essere già iscritti al registro delle imprese,omissis."

R. *Quella richiamata nel quesito è una particolare deroga prevista solo in favore delle imprese artigiane e per le particolari condizioni richiamate nella citata circolare e, pertanto, non è estensibile ad altre ipotesi. La normativa sul turismo si rivolge esclusivamente alle imprese e prevede che la sussistenza di tale requisito sia comprovato attraverso l'iscrizione al registro*

delle imprese. Tale condizione è pertanto valida nei confronti di tutti i soggetti che intendono richiedere le agevolazioni in argomento.

D. (Mediovenezie Banca) Il punto 3.11 della circolare esplicativa del Ministero dell'Industria n. 1039080 del 19.3.1999 dispone che le "spese relative all'acquisto di un immobile esistente (terreno e/o opere murarie e assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, dell'attività ammissibile), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile". L'allegato 6/c della medesima circolare riporta lo stesso concetto al punto B10 "le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (terreno e/o opere murarie e assimilate, funzionali alla attività ammissibile) possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile". Secondo l'interpretazione di alcuni operatori l'investimento ammissibile va visto e calcolato in base al tipo di intervento oggetto di agevolazione e non tanto in relazione alla percentuale di agevolazione massima concedibile. La norma infatti fa riferimento a spese ammissibili e non a spese agevolabili. Stando al punto 3.11, le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Restiamo in attesa di un Vostro parere in materia.

R. *Occorre ricordare che "ammissibile" vuol dire "congruo" e "pertinente" e, in quanto tale, agevolabile; si ritiene, pertanto, che i dubbi espressi nel quesito siano infondati. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente può essere ammessa fino a che il relativo ammontare non superi il 50% dell'investimento ritenuto complessivamente ammissibile/agevolabile. In altri termini, nell'ambito di un programma, la spesa relativa all'acquisto dell'immobile esistente non può superare quella ritenuta ammissibile/agevolabile per tutte le altre ammissibili/agevolabili del programma stesso.*

D. (Banco di Napoli) Una società "A" è proprietaria di un complesso alberghiero. Tale complesso dal 1990 è stato gestito, in forza di regolare contratto di fitto, da altra società "B" che ha cessato l'attività nel corso del 1996. Tra le società A e B non sussistono partecipazioni e/o comunanza di soci, inoltre anche con riferimento ad un medesimo altro soggetto non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c.. La società "A" ora intenderebbe utilizzare la struttura, ed in tal senso sarebbe intenzionata a presentare domanda di agevolazione a valere sulla Legge 488/92. Ciò premesso si chiede di poter conoscere se la società A possa oggi validamente presentare domanda di agevolazione classificando il relativo programma come "riattivazione"

R. *La circolare n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.5, prevede che "Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva", mentre il punto d) dell'art. 3 del D.M. del 20.7.98 specifica che la "riattivazione" è "l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura esistente inattiva.....da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa". Dal momento che le agevolazioni sono chiaramente dirette alle imprese che gestiscono l'attività ammissibile (oltre che sostengono gli investimenti), si ritiene che la diversità del soggetto, richiesta dalla tipologia di "riattivazione", sia da ricercare, appunto, con riferimento a chi gestisce l'attività e non a chi è proprietario della struttura. Si ritiene, pertanto, che nel caso prospettato sussistano le condizioni della "riattivazione".*

- D. (Banco di Napoli)** Nel caso di realizzazione di servizi annessi a struttura alberghiera la valutazione della preesistenza può essere indistintamente effettuata sulla base dei dati contabili (libri cespiti) o dei valori (analitici o sintetici) di mercato ?
- R.** *Il valore della struttura ricettiva esistente e degli eventuali servizi annessi già presenti va desunto dal libro dei cespiti, al lordo dell'ammortamento, ovvero, a libera scelta dell'impresa, da una specifica perizia giurata. Quest'ultima deve indicare il valore attuale di costruzione, tenendo separato quello della struttura ricettiva da quello, eventuale, dei servizi annessi esistenti.*